

Il ritardo nell'attività edilizia, procrastinatosi dopo il febbraio 1990 e fino al 1996 è allora imputabile a colpevole inerzia della società, e impedisce il riconoscimento dei danni (art. 1227 c.c.)

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

L'articolo selezionato è già in formato pdf scaricabile